

STATUTO

IMPAROLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA
MONTESCAGLIOSO 31/A

Numero REA: MT - 70923

Codice fiscale: 01077300778

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2016 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO

Allegato "A" al n.20176 di Raccolta

* * * * *

“IMPAROLA - Società Cooperativa Sociale ONLUS”

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della Legge n.381/1991, con sede nel Comune di Matera all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, la Società Cooperativa denominata **“IMPAROLA - Società Cooperativa Sociale ONLUS”**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge n.381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della

	Legge n.381/1991.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coope-	
	rativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutua-	
	lità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabi-	
	lità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un e-	
	quilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attiva-	
	mente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organi-	
	smi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei	
	servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo –	
	grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di prefe-	
	renza nell'ambito territoriale della Regione Basilicata, mediante il coinvolgi-	
	mento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei	
	servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo –	
	grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite	
	la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando conti-	
	nuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	

	A norma della Legge n.142/2001 e successive modificazioni il socio di coo-	
	perativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazio-	
	ne del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-	
	gente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto	
	sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa,	
	dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Confcoopera-	
	tive e/o sue successive modificazioni o integrazioni.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al	
	coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo	
	luppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto,	
	la Cooperativa ha come oggetto:	
	1. Servizi di logopedia in generale; in particolare attività diretta alla pre-	
	venzione, valutazione e riabilitazione dei disturbi del linguaggio, della voce	
	e della parola e dei disturbi specifici di apprendimento;	
	2. <i>Servizi di psicomotricità, di fisioterapia, di terapia occupazionale, di re-</i>	
	<i>cupero funzionale e musicoterapia;</i>	
	3. Attività pedagogico-educative anche tramite laboratori di lettura, di giar-	
	dinaggio, di artigianato, di cucina, di teatro e di educazione all'ascolto;	
	4. Gestione di asili nido, di scuole materne ed elementari; <i>attività scolasti-</i>	
	<i>ca per il potenziamento degli apprendimenti, aiuto nell'esecuzione dei com-</i>	
	<i>piti, preparazione agli esami di licenza media e di maturità;</i> attività scolasti-	

	ca per la preparazione agli esami per l'accesso alla classe seconda elementa-	
	re; gestione di asili integrati, di nidi-famiglia, di centri e giardini di infanzia,	
	di centri e di spazi per bambini;	
	5. Consulenza familiare; <i>servizi di assistenza e diagnosi psicologica, neu-</i>	
	<i>ro-psichiatrica e neurologica;</i>	
	6. Assistenza agli anziani ed ai disabili; assistenza e riabilitazione domici-	
	liare; assistenza sociale;	
	7. Gestione di corsi di lingua straniera, di informatica e di utilizzo del com-	
	puter;	
	8. Progettazione e gestione di attività formative anche per enti privati e	
	pubblici;	
	<i>nonché formazione del personale docente nei seguenti ambiti:</i>	
	<i>AMBITI TRASVERSALI</i>	
	<i>1. Didattica e metodologie;</i>	
	<i>2. Metodologie e attività laboratoriali;</i>	
	<i>3. Innovazione didattica e didattica digitale;</i>	
	<i>4. Didattica per competenze e competenze trasversali;</i>	
	<i>5. Gli apprendimenti.</i>	
	<i>AMBITI SPECIFICI</i>	
	<i>1. Educazione alla cultura economica;</i>	
	<i>2. Orientamento e Dispersione scolastica;</i>	
	<i>3. Bisogni individuali e sociali dello studente;</i>	
	<i>4. Problemi della valutazione individuale e di sistema;</i>	
	<i>5. Alternanza scuola-lavoro;</i>	
	<i>6. Inclusione scolastica e sociale;</i>	

	<i>7. Dialogo interculturale e interreligioso;</i>	
	<i>8. Gestione della classe e problematiche relazionali;</i>	
	<i>9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;</i>	
	<i>10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;</i>	
	<i>11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;</i>	
	<i>12. Cittadinanza attiva e legalità;</i>	
	<i>13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.</i>	
	9. Fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva	
	a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura,	
	case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati,	
	disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di colla-	
	boratori non soci;	
	10. Coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, ser-	
	vizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in	
	convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servi-	
	zi;	
	11. Gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivol-	
	ti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati	
	nonché con organizzazioni di servizi;	
	12. Progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione e riqua-	
	lificazione intese a dare ai soci, ai non soci ed agli operatori strumenti e ca-	
	pacità e/o qualifiche professionali idonee a favorire il reinserimento nella so-	
	cietà delle persone a rischio, disagiate o coinvolte in situazione di emargina-	
	zione;	
	13. Progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione intesi a	

	dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al rag-	
	giungimento delle opportune qualifiche professionali nonché alla formazio-	
	ne cooperativistica anche con il contributo dell'Unione Europea, degli Enti	
	Pubblici e privati in genere e/o singoli;	
	14. Gestire centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - ma-	
	dri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
	15. Gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap,	
	trasporto ed assistenza igienico - sanitario nelle scuole;	
	16. Effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari	
	atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collabora-	
	zione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Leg-	
	ge n.142/2001.	
	Ricorrendovi i presupposti di legge, la Cooperativa potrà partecipare ai pub-	
	blici appalti, richiedendo previamente – in tal caso – la sua iscrizione nel Re-	
	gistro Prefettizio delle Cooperative ammissibili ai pubblici appalti indicati	
	nella Legge 12 maggio 1904, n.178, e successive disposizioni e relativi rego-	
	lamenti.	
	La Cooperativa si propone inoltre di promuovere iniziative professionali,	
	culturali, sociali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualifi-	
	cazione o riqualificazione o specializzazione professionale dei propri Soci	
	ed in genere per migliorare la qualità della vita.	
	La Cooperativa, per la realizzazione dei suoi scopi, potrà stabilire Conven-	
	zioni con Enti locali, con l'Amministrazione Statale o con altre Amministra-	
	zioni ed Enti; e richiedere ed avvalersi di contributi, agevolazioni, provvi-	
	denze ed interventi disposti da organismi comunitari, statali, regionali,	

	sub-regionali, da Enti locali, da Associazioni, da Enti in genere e da privati.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni	
	forma.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Coo-	
	perativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi	
	sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-	
	zioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanzia-	
	ria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui eserci-	
	zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o uti-	
	li alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizza-	
	te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31	
	gennaio 1992, n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, i-	
	noltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione solo a investitori qualificati ed assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mer-	
	cato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposi-	

	to Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione del-	
	l'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi pro-	
	duttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al ri-	
	schio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari re-	
	quisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità	
	professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponi-	
	bile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sul-	
	la loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge	

	n.381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente	
	o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative so-	
	ciali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere	
	all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese	
	identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovi-	
	no in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'Organo Amministrativo.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare	
	la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richie-	
	sta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutuali-	
	stiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per	
	un termine non superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deli-	
	berazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci pre-	
	senti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Coope-	
	rativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Ci-	
	vile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale cate-	
	goria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presen-	
	te Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di parteci-	
	pazione predisposti dalla Cooperativa;	

	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario	
	del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine socie-	
	taria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere	
	dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della	
	scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei dirit-	
	ti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci or-	
	dinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi	
	prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti requisiti ri-	
	chiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	
	deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, posso-	

	no essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	
	Legge 31 gennaio 1992, n.59.	
	Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o credi-	
	ti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di 500,00	
	(cinquecento virgola zero) euro ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 2	
	(due).	
	Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte	
	e trasferite esclusivamente previo gradimento del dall'Organo Amministrati-	
	vo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Ammini-	
	strativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di	
	pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione se-	
	condo le modalità previste dal successivo articolo 25.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indi-	
	carne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere sta-	
	biliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:	
	- un voto fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) euro di capitale sociale sottoscritto;	
	- due voti oltre 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) euro e fino a 100.000,00 (centomila virgola zero) euro di capitale sociale sottoscritto;	
	- tre voti oltre 100.000,00 (centomila virgola zero) euro e fino a 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero) euro di capitale sociale sottoscritto;	
	- quattro voti oltre 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero) euro e fino a 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) euro di capitale sociale sottoscritto;	
	- cinque voti oltre 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) euro di capitale sociale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	

	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovvento-	
	ri verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nu-	
	mero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costitui-	
	to mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra que-	
	sto ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a nor-	
	ma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si	
	applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto com-	
	patibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Ammi-	

	nistrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.	

	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla co-	
	municazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Ammini-	
	strativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	

	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è per-	
	sona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il so-	
	cio è diverso da persona fisica.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovve-	
	ro l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla so-	
	cietà. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità	
	previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effet-	
	to con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	

	correre l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previ-	
	sto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accorda-	
	re al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30	
	(trenta) giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la so-	
	cietà;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interru-	
	zione del rapporto di lavoro prevista dal C.C.N.L. di riferimento, indicato	
	nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge n.142/2001,	
	e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, sen-	
	za l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri com-	
	pleta mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì sen-	
	za giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.	

	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente Statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 18 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma,	
	del Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o dichiarazio-	
	ne sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risul-	
	tino gli aventi diritto.	
	Gli eredi ovvero i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Coo-	
	operativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio de-	
	funto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, pre-	
	vio accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art.12 del presente Statuto. In caso di diniego al subentro si procederà	
	ugualmente alla liquidazione come sopra detto. In caso di accoglimento del-	
	la domanda di subentro, qualora gli eredi o legatari in possesso dei requisiti	
	siano più di uno dovranno designare chi li rappresenterà di fronte alla Coo-	
	operativa. In difetto, si applica l'art.2347, commi 2 [^] e 3 [^] , del Codice Civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti co-	
	munque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla ri-	
	serva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16 dall'Organo Amministrativo,	
	lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pa-	
	gamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-	
	tualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previ-	
	ste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutua-	
	listiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso	
	o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di	
	valore minimo pari a 75,00 (settantacinque virgola zero) euro per un numero	
	minimo di una quota;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci dece-	
	duti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati	
	dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vi-	
	ta sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli ammini-	
	stratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne co-	

	municazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relati-	
	vamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.	
	12 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comuni-	
	cato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisi-	
	ti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Sta-	
	tuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Sono validi ed efficaci, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di con-	
	cessione delle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Linea di in-	
	tervento Piccoli Sussidi Misura III.1B.1 - POR Basilicata 2000/2006 in favo-	
	re della Società, soltanto gli atti di cessione di quote sociali per effetto dei	
	quali la compagine sociale permanga costituita con le medesime percentuali	
	e nel rispetto delle stesse categorie di destinatari diretti previste dall'art.5 del	
	Bando per la Concessione di Piccoli Sussidi Azione 2.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale vada dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compila-	
	zione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione infor-	
	mativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'an-	
	damento della gestione sociale.	

	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi	
	vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei	
	suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità	
	territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-	
	provazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ov-	
	vero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'ogget-	
	to della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Co-	
	dice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	e) a riserva straordinaria divisibile utilizzabile esclusivamente per distribui-	
	re i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri	
	strumenti finanziari dei soci non cooperatori;	

	f) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci finanziatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperati-	
	ve a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci	
	prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutuali-	
	stica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumen-	
	to gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su propo-	
	sta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori	
	i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della	
	Legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate, ed in particolare:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coo-	
	perativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura de-	
	gli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singo-	
	larmente presi o combinati tra loro):	

	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la qualità dei servizi.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati	
	alla cooperativa per le prestazioni ricevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.	
	ovvero raccomandata a mano, affissione presso la sede sociale o operativa,	
	fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o altro mezzo di comuni-	
	cazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato	
	dall'Organo Amministrativo, inviata a ciascun socio almeno otto giorni pri-	
	ma dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	

	diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli ammi-	
	nistratori e dei sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilen-	
	done gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 8, nonché sui voti spet-	
	tanti secondo i conferimenti;	
	3. procede alla nomina degli amministratori;	
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio	
	Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori	
	ed ai sindaci;	
	6. approva i regolamenti interni;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge	
	e dal presente Statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Ammi-	
	nistrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tan-	
	ti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	

	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e co-	
	munque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui qua-	
	li l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o	
	sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riuni-	
	sce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti	
	previsti dall'art. 2365 Codice Civile.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è rego-	
	larmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è re-	
	golarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-	
	sentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti	
	o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data del-	
	l'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;	
	deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consen-	
	tire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissen-	

	zienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro di-	
	chiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straor-	
	dinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza	
	ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di	
	deposito o di pubblicazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scrit-	
	ta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesi-	
	ma categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re o sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	

	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al	
	momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre)	
	a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indica-	
	te dai soci cooperatori persone giuridiche .	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio-	
	ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica .	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice-Presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)	
	Gli amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea	
	dalla legge o dal presente Statuto.	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di eserci-	
	zio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione,	

	fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consi-	
	glieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-	
	dirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi inter-	
	venga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di tele-	
	comunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte	
	le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,	
	dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constata-	
	re e proclamare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando	

	necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri prov-	
	vedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, purché la mag-	
	gioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli	
	amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza	
	dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindaca-	
	le, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a	
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Uni-	
	co o agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Am-	
	ministratore Unico o il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.	

	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti atti-	
	ve e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferi-	
	te, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori ed altri	
	collaboratori dell'impresa.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al vice-Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad al-	
	tri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-	
	genti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque no-	
	minato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'As-	
	semblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del-	
	la carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	

	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile	
	a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 39 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo	
	non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro isti-	
	tuito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società,	
	quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei	
	soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del Codice Civile.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, sal-	
	vo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei	
	loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
	di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o li-	

	quidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Art. 41 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a 50.000,00 (cinquantamila	
	virgola zero) euro. Ai fini della determinazione del valore della controversia	
	si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.	
	10 e seguenti del Codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notifi-	
	cata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D. Lgs. n.5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 del D. Lgs. n.5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli	
	Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugna-	
	bile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola vol-	
	ta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del D. Lgs n.5/2003, nel caso in cui	
	sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	

	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costitu-	
	zione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il ve-	
	nir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventual-	
	mente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.	

	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	

39 di 40

40 di 40